

STATUTO

**COFRA CONSORZIO SERVIZI
E PROMOZIONI PER
ARTIGIANI E PICCOLE E
MEDIE IMPRESE SOCIATA'
COOPERATIVA A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LAMEZIA TERME CZ VIA
C.CASSOLI 2

Numero REA: CZ - 134091

Codice fiscale: 01723120794

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-01-2013 - Statuto completo	2
--	---

	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione e sede)	
	1.1. E' costituita la Società cooperativa denominata "COFRA -	
	CONSORZIO SERVIZI E PROMOZIONI PER ARTIGIANI E PICCOLE E MEDIE	
	IMPRESE - Società Cooperativa a r.l." in sigla "COFRA Soc.	
	Coop. a r.l.".	
	1.2. La Società ha sede in Comune di Lamezia Terme.	
	1.3. Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI	
	del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione,	
	si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	1.4. La Cooperativa potrà istituire, nel rispetto delle norme	
	di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-	
	tanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	2.1. La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre	
	2080 (duemilaottanta) e potrà essere prorogata con delibera-	
	zione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	3.1. La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il princi-	
	pio della mutualità senza fini di speculazione privata e si	
	propone di svolgere a favore dei propri soci, artigiani e pic-	
	cole e medie imprese le attività meglio specificate nel suc-	
	cessivo articolo 4 (quattro).	
	3.2. La Cooperativa può svolgere la propria attività nei con-	
	fronti di soci e anche di terzi ma svolge la sua attività pre-	
	valentemente in favore dei propri soci, consumatori o utenti	
	di servizi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	4.1. Considerata l'attività mutualistica della Società, così	
	come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e	
	gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Coopera-	
	tiva ha come oggetto le seguenti attività:	
	a) prestare servizi reali concernenti: innovazioni tecnologi-	
	che, ricerca applicata e trasferimento tecnologico alle impre-	
	se; organizzazione ed installazione di sistemi di qualità;	
	problematiche del bilancio; studi di progettazione software;	
	personalizzazione di software; problematiche della gestione,	
	della ricerca e sviluppo, della logistica e distribuzione,	
	del marketing, penetrazioni commerciali, import ed export;	
	problematiche economico-finanziarie e dell'organizzazione am-	
	ministrativa contabile; elaborazione dati in materia fiscale,	
	tributaria, sindacale e del lavoro e sui cicli di produzione e	
	commercializzazione alimentare; studi e sistemi mirati alla	
	tutela ambientale; progettazione di sistemi di sicurezza sul	
	lavoro; assistenza per la realizzazione di accordi relativi a	

	jointventure, acquisizioni, cessioni, fusioni e trasformazioni di società;	
	b) svolgere, a favore dei propri soci, servizi tecnico-amministrativi nell'ambito della legislazione fiscale tributarie, sindacale e del lavoro, in conformità alle esigenze di buon funzionamento delle loro attività aziendali, espletando a tale scopo qualsiasi altro servizio attinente alla gestione tecnico-amministrativa ed organizzativa delle aziende, ivi compresa la gestione di centri meccanografici e contabili al servizio delle imprese associate;	
	c) l'acquisto, la locazione di macchinari, automezzi, materiali, apparecchiature e strumenti di lavoro e quanto altro occorre ai soci ed alla Cooperativa per le proprie attività aziendali e sociali;	
	d) l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di mobili ed immobili necessari per l'espletamento delle attività sociali;	
	e) promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti delle aziende socie ed in particolare compiere ogni altra attività rientrante tra quelle previste dall'art. 6 legge 21 maggio 1981 n. 240;	
	f) progettare e gestire attività di aggiornamento e riqualificazione professionale rivolte agli imprenditori artigiani e piccole e medie imprese, ai loro collaboratori e dipendenti;	
	g) svolgere attività di formazione professionale nei campi di cui al presente oggetto sociale;	
	h) realizzare iniziative culturali e per il tempo libero dei soci.	
	4.2. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre Società od Enti, Consorzi, ecc. diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito o, comunque, aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.	
	4.3. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106, D.Lgs. 385/1993, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 58/1998, quelle di mediazione di cui alla L. 39/1989, di mediazione creditizia e di agenzia in attività finanziaria, le attività professionali protette di cui alla L. 1815/1939 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.	
	4.4. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	

	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	5.1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	5.2. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare modo tutte le imprese (artigiane, del commercio, piccole e medie imprese) sia sotto forma di ditta individuale che societarie, i consorzi e le cooperative fra le imprese sopraindicate aderenti all'associazione di categoria denominata "Federazione Imprese Medie e Piccole della Provincia di Catanzaro - F.I.M.E.P., nonché la stessa Associazione, che intendono utilizzare tutti o parte dei servizi svolti dalla Cooperativa.	
	5.3. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.	
	5.4. Non è prevista l'istituzione di una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3, cod. civ.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	6.1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.	
	6.2. Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522, cod. civ., se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	6.3. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda se-	

		condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	6.4.	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	6.5.	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	6.6.	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	6.7.	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 7 (Obblighi del socio)		
	7.1.	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a)	al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
		- del capitale sottoscritto;	
		- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
		- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	b)	all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
		Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	7.2.	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 8 (Perdita della qualità di socio)		
	8.1.	La qualità di socio si perde:	
	1)	per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	2)	per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 9 (Recesso del socio)		
	9.1.	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a)	che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b)	che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	9.2.	La domanda di recesso deve essere comunicata con racco-	

6 di 16

a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 (Liquidazione della quota)

12.1. I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 17, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

12.2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

12.3. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Morte del socio)

13.1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12.

13.2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

13.3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

13.4. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

13.5. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

13.6. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 6.

13.7. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

14.1. La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cin-

		que) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
		14.2. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
		14.3. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.	
		14.4. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243, cod. civ.	
		14.5. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
		14.6. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
		14.7. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
		TITOLO IV	
		PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
		Art. 15 (Elementi costitutivi)	
		15.1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
		a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;	
		b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
		c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;	
		d) dalla riserva straordinaria;	
		e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.	
		15.2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
		Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
		16.1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	

	16.2. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	16.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	16.4. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	16.5. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.	
	Art. 17 (Bilancio di esercizio)	
	17.1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	
	17.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	17.3. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	17.4. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, L. 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7, L. 59/1992;	
	d) ricorrendo le condizioni previste dalla legge, ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	17.5. L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.	
	17.6. E' in ogni caso vietato remunerare eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	

	Art. 18 (Ristorni)	
	18.1. L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	18.2. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.	
	18.3. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	18.4. A tal fine saranno considerati criteri rivelatori sia della qualità che della quantità dello scambio mutualistico intercorso l'ammontare dei corrispettivi percepiti dai soci per i rapporti contrattuali stipulati con la società.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 19 (Organi)	
	19.1. Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo amministrativo;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato;	
	d) il Direttore Generale, se nominato.	
	Art. 20 (Assemblea)	
	20.1. L'assemblea dei soci, è convocata a cura dell'organo Amministrativo mediante:	
	- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese; oppure	
	- telefax, messaggio SMS o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax, al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società.	
	20.2. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.	
	20.3. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	20.4. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 21 (Funzioni dell'Assemblea)	
	21.1. L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	

	2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.	
	21.2. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 17.	
	21.3. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	21.4. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	22.1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	22.2. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	22.3. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 23 (Votazioni)	
	23.1. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Art. 24 (Voto)	
	24.1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	24.2. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	24.3. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	

	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372, cod. civ.	
	24.4. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 10 (dieci) soci.	
	24.5. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	24.6. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)	
	25.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	25.2. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 26 (Amministrazione)	
	26.1. La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.	
	26.2. L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	26.3. Gli Amministratori durano in carica a tempo determinato ovvero fino a revoca o dimissioni, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, possono essere rieletti e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene, laddove la nomina sia stata fatta a tempo indeterminato, in mancanza di un congruo preavviso salvo che ricorra una giusta causa ovvero, laddove la nomina sia stata fatta a tempo determinato, senza giusta causa.	
	26.4. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Art. 27 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	27.1. Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.	
	27.2. L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	

	2381, cod. civ., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Resta ferma la possibilità per l'Organo Amministrativo di nominare un Direttore Generale provvedendo altresì alla determinazione dei poteri all'atto della sua nomina.	
	27.3. E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)	
	28.1. L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.	
	28.2. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi - rispettivamente all'indirizzo, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società - non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	28.3. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	28.4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 29 (Integrazione del Consiglio)	
	29.1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386, cod. civ., purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	29.2. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 30 (Compensi agli Amministratori)	
	30.1. Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	30.2. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dov-	

to agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 31 (Rappresentanza)

31.1. L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

31.2. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

31.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

31.4. L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 32 (Organo di controllo)

32.1. Qualora la nomina di un Organo di controllo sia obbligatoria per legge o sia autonomamente decisa dai soci, il controllo sulla gestione societaria spetta ad un Sindaco Unico ovvero ad un Collegio Sindacale.

32.2. La nomina dell'Organo di Controllo è effettuata con decisione dei soci, che provvederà anche a stabilire se l'Organo di Controllo debba essere costituito da un Sindaco Unico ovvero da un Collegio Sindacale.

32.3. Qualora i soci decidano di nominare quale Organo di Controllo un Sindaco Unico, esso sarà composto di un solo membro effettivo. Qualora invece decidano di nominare un Collegio Sindacale, esso sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decisione dei soci.

32.4. L'Organo di Controllo così nominato esercita anche la revisione legale dei conti, salvo che, in forza di particolari disposizioni di legge o per diversa scelta dei soci, tale funzione debba essere separatamente assegnata ad un Revisore Legale dei Conti o ad una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito Registro.

32.5. L'eventuale Sindaco Unico, se esercita anche la funzione di revisione legale dei conti, deve essere scelto tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

32.6. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

32.6. Il funzionamento e la retribuzione restano regolati dalle vigenti norme di legge in materia.

**TITOLO VI
CONTROVERSIE**

Art. 33 (Clausola arbitrale)

33.1. Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo

	le disposizioni di cui al D.Lgs. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	33.2. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 34 (Arbitri e procedimento)	
	34.1. Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 50.000 (cinquantamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti, cod. proc. civ.;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	34.2. Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	34.3. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. 5/2003.	
	34.4. Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	34.5. Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36, D.Lgs. 5/2003.	
	34.6. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	34.7. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	34.8. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	

	Art. 35 (Esecuzione della decisione)	
	35.1. Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 36 (Scioglimento anticipato)	
	36.1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 37 (Devoluzione patrimonio finale)	
	37.1. Ai sensi dell'art. 2545undecies, in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11, L. 59/1992, dedotti:	
	1) il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 17, lett. c);	
	2) i dividendi non ancora distribuiti.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 38 (Regolamenti)	
	38.1. L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 22.	
	Art. 39 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	39.1. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 40 (Rinvio)	
	40.1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.	
	40.2. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	40.3. Tuttavia qualora si accerti il superamento dei limiti di cui all'art. 2519, comma 2, cod. civ., l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni.	